



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Attività ispettiva Reg. Gen. n.984/1
XI legislatura

Prot.n.65 del 27 Gennaio 2025

Al Presidente della Giunta
regionale

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Inceneritore per animali in Via Cupa Mannini — San Giorgio a Cremano (NA)

Il sottoscritto consigliere regionale, **Gennaro Saiello**, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che

- a) in data 08/02/2024 'il Comune di San Giorgio a Cremano ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 01 a favore della Ditta "L'Arcobaleno di Fido S.r.l.", finalizzata all'esercizio dell'attività di cremazione animali presso lo stabilimento sito in Via Cupa Mannini, già Via Carceri Vecchie, a San Giorgio a Cremano;
- b) il suddetto insediamento si trova giusto lungo il confine tra il territorio di San Giorgio a Cremano e quello del Comune di Napoli, in particolare del Quartiere di San Giovanni a Teduccio ed è collocato all'interno di una zona ad alta densità abitativa;
- c) il territorio limitrofo all'attività risulta caratterizzato da un'elevata presenza di edifici residenziali e da pochissime attività produttive (alcune delle quali anche dismesse). In particolare, intorno all'impianto, a distanza inferiore a 200 m., insistono numerose attività che prestano servizi alla persona, come ad esempio uffici postali, attività commerciali (supermercati, alimentari in genere) ed aree fruibili dalla collettività per attività ricreative e sportive (come la passeggiata sul lungomare recuperato di San Giovanni a Teduccio a confine con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa). Inoltre, ad una distanza compresa tra i 400 e 700 m. circa sono presenti diversi edifici scolastici e luoghi di culto (da ritenersi ricettori sensibili). Tali luoghi sono particolarmente vulnerabili alle emissioni nocive di un impianto di tale tipo e devono essere protetti da qualsiasi rischio sanitario derivante dall'operatività dell'impianto;
- d) numerosi cittadini del Comune di Napoli e di San Giorgio a Cremano si sono costituiti nel Comitato "No all'inceneritore per animali" ed hanno rivolto una petizione al Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, nella quale hanno denunciato alle suddette Autorità, ciascuna per la sua competenza, che il sito in questione è posto a pochi metri di distanza dalle civili abitazioni e si trova all'interno di un contesto densamente popolato. Hanno, altresì, lamentato che lo svolgimento di una



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

industria classificata come insalubre di prima classe è un fattore di rischio oggettivo per la salute della popolazione e del contesto ambientale circostante ed hanno manifestato una forte preoccupazione, aggravata dal fatto di essere residenti a ridosso di una zona già ad alto rischio ambientale, quale l'area est di Napoli', storicamente definita "zona industriale", seppure ora interessata da programmi di riqualificazione urbana ed ambientale, chiedendo un deciso intervento ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

Considerato che

- a) l'ASL Napoli 3 sud - dipartimento di Prevenzione, con nota del 22/07/2024, ha dichiarato che l'attività di cui trattasi ricade tra le industrie insalubri di prima classe per le quali sono previste opportune cautele a tutela della salute pubblica;
- b) anche nel documento citato nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), parere ASL Napoli 3 Sud.n.1943 del 16.11.2022 si comunica che l'impianto è qualificato come "industria insalubre di prima classe" (lettera "C" n. 14 ... omissis). Secondo la normativa vigente, la "prima classe" comprende le attività che devono essere isolate nelle campagne e distanti dalle abitazioni, ad almeno 200 m dal centro abitato, come previsto dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche.
- c) l'art. 32 della Carta Costituzionale tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ed il Sindaco è il primo avamposto per la salvaguardia di tale diritto;
- d) per avviare l'attività è necessario ottenere un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Rilevato che

- a) le emissioni di fumi, polveri sottili e sostanze inquinanti derivanti dall'operatività di un forno crematorio classificato come "Industria Insalubre di Prima Classe" potrebbero avere con buona probabilità impatti diretti e negativi sulla salute della popolazione residente nostro comune, che vive a breve distanza dall'impianto. Inoltre, la qualità dell'aria e dell'ambiente circostante potrebbe risultare deteriorata, con conseguenze negative anche sulla fauna e sulla flora locali;
- b) ad oggi, nessun intervento è stato messo in campo dal Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano per dare una risposta alla giusta e legittima richiesta dei cittadini di San Giorgio a Cremano ma che la questione riguarda anche i cittadini del Comune di Napoli, in considerazione della presenza di un rilevante contesto abitativo del Quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato CHIEDE di sapere

- se la Giunta regionale è a conoscenza di quanto descritto;
- quali azioni intende mettere in atto la Giunta regionale per evitare che questa zona diventi insalubre di prima classe e, quindi, fattore di rischio oggettivo per la salute



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

della popolazione e del contesto ambientale circostante;

- quali e quante verifiche sono state fatte dagli uffici regionali competenti (AASSLL, ARPAC ed altri) nonché dei Vigili del Fuoco per verificare ed accertare che detto insediamento non crei ulteriore inquinamento in una zona già ad alto rischio ambientale e nocumento alle popolazioni lì residenti;
- quali controlli sono stati posti in essere dagli organismi regionali competenti e se sono state soddisfatte le condizioni generali e di funzionamento nonché i requisiti di cui all'articolo 6 e ai Capi I e III dell'Allegato III del Regolamento (UE) 25 febbraio 2011, n. 142 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

F.to Gennaro Saiello